

usivicivi/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usivicivi.it

Giurisprudenza

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sentenza 3 luglio 2015, n. 1535

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2014, proposto da:

Assorinnovabili - Associazione dei produttori, dell'industria e dei servizi per le energie rinnovabili, Confagricoltura, E. ed altri. S.r.l., Azienda Agricola Ca' Nova di Bertazzoli R. e Figli, E.I. s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Marcello Cardi e Vincenzo Jandoli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Brera, 5;

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;

nei confronti di

G. s.p.a., non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Istituto Europeo per le politiche della montagna, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Bettella, Anna Maria Desiderà, Matteo Corbo, Pietro Pizzolato e Tiziana Katia Fiorella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Largo Donegani, 2;

M.E. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Bettella, Anna Maria Desiderà, Giuseppe Farina, Matteo Corbo e Tiziana Katia Fiorella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Largo Donegani, 2;

Comune di Roana, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Bettella, Anna Maria Desiderà, Matteo Corbo, Pietro Pizzolato e Tiziana Katia Fiorella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Largo Donegani 2;

per l'annullamento

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico 19 dicembre 2013, n. 618/2013/R/EFR, recante "Definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 mw per i quali è consentito l'accesso al ritiro dedicato".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2014 e depositato il 28 febbraio 2014, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico del 19 dicembre 2013, n. 618/2013/R/EFR, con la quale sono stati definiti i nuovi prezzi minimi garantiti, applicabili dal 1 gennaio 2014, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 mw per i quali è consentito l'accesso al ritiro dedicato.

I ricorrenti sono soggetti a vario titolo interessati alla disciplina regolatoria introdotta dall'Autorità, trattandosi di associazioni di categoria dei produttori di energia da fonti rinnovabili (Assorinnovabili) o che agiscono nell'interesse delle imprese agricole titolari di piccoli impianti fotovoltaici (Confagricoltura), nonché di imprese titolari di impianti idroelettrici (E. ed altri. S.r.l., E.I. s.r.l.) o fotovoltaici (Azienda Agricola Ca' Nova di Bertazzoli R. e Figli).

2. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti allegano la violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 481 del 1995, degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché eccesso di potere, sotto plurimi profili.

Ciò in quanto la disciplina regolatoria introdotta dall'Autorità risulterebbe eccessivamente penalizzante per i piccoli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, così ponendosi in contrasto con gli obiettivi di promozione di tali fonti di energia stabiliti dalle norme primarie. I dati assunti dall'Autorità, sulla base dello studio condotto dal Dipartimento di energia del Politecnico di Milano, sarebbero infatti assolutamente non rappresentativi degli effettivi costi di gestione, con conseguente travisamento ed errore nei presupposti della deliberazione impugnata.

In particolare, lo studio del Politecnico di Milano sarebbe censurabile per non aver preso in considerazione una serie di costi, indicati dai ricorrenti. Inoltre, le conclusioni cui è pervenuto il Dipartimento di energia del Politecnico sarebbero smentite da altro studio, condotto dall'Energy and Strategy Group del Dipartimento di ingegneria

gestionale dello stesso Politecnico.

L'ingiustizia manifesta e l'illogicità delle determinazioni assunte dall'Autorità sarebbe, infine, resa ancor più evidente dalla circostanza che i valori dei prezzi minimi garantiti sarebbero stati, finora, sempre determinati in aumento, fino all'intervento della deliberazione impugnata.

3. Si è costituita in giudizio l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. Hanno, inoltre, dispiegato intervento ad adiuvandum l'Istituto Europeo per le politiche della montagna (consorzio tra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo), M.E. s.r.l. e il Comune di Roana, in quanto soggetti proprietari e responsabili di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 mw.

5. In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato documenti e hanno prodotto memorie.

6. All'udienza pubblica del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La trattazione delle questioni oggetto del ricorso richiede la preliminare ricostruzione del quadro legislativo e regolatorio del settore di riferimento.

1.1 Le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), nonché dell'articolo 1, comma 41, della L. 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") disciplinano la possibilità, per determinate tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di beneficiare, su richiesta del produttore, del ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato (c.d. "ritiro dedicato"). Le stesse disposizioni attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di determinare le modalità per il ritiro, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Nell'esercizio di tali poteri di regolazione, l'Autorità ha adottato la deliberazione del 23 febbraio 2005, n. 34/05, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2007 e, successivamente, la deliberazione del 6 novembre 2007, n. 280/07, tuttora vigente.

Sin dalla prima delle richiamate deliberazioni, l'Autorità ha preso specificamente in considerazione gli impianti di dimensioni ridotte alimentati da fonti rinnovabili, caratterizzati da produzioni annue limitate a pochi milioni di kWh e da elevati costi di esercizio. In favore di tali impianti sono stati riconosciuti prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia, applicati in ragione di scaglioni progressivi di produzione.

La finalità dei prezzi minimi garantiti - secondo quanto si legge nel settimo considerato della deliberazione n. 618/2013/R/EFR (doc. 1 dei ricorrenti e doc. 5 dell'Autorità, p. 3), nonché nella relazione tecnica allegata alla stessa deliberazione (doc. 5 dell'Autorità,

p. 3) - è duplice, poiché consiste sia nell'assicurare la "sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni che sfruttano risorse marginali o residuali che, in quanto tali, non potrebbero essere altrimenti utilizzate", sia nello scopo di "garantire una remunerazione minima, qualunque sia l'andamento del mercato elettrico".

Secondo quanto previsto dall'articolo 7.1 della deliberazione n. 280/07, nel testo attualmente vigente (a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione del 17 aprile 2014, n. 179/2014/R/EFR), i prezzi minimi garantiti trovano applicazione:

- nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;

- nel caso di impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;

- nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche.

1.2 Mentre la deliberazione n. 34/05 prevedeva prezzi minimi garantiti indifferenziati, la deliberazione n. 280/07, in vigore dal 1 gennaio 2008, ha espressamente previsto che, con successivi provvedimenti, tali prezzi dovessero essere differenziati per fonte, allo scopo di tenere conto dei costi di gestione peculiari per ciascuna di esse (v. articolo 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione).

La medesima deliberazione ha, poi, previsto che i prezzi minimi garantiti siano riconosciuti, a richiesta del produttore, in alternativa rispetto ai prezzi zonalari orari del mercato del giorno prima - MGP (articolo 7.2). Inoltre, qualora al termine di ciascun anno solare il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita risulti inferiore al prodotto tra i prezzi di mercato e la stessa quantità di energia, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi zonalari orari di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla medesima deliberazione (articolo 7.4). Ciò, in sostanza, comporta che i prezzi minimi garantiti non possano mai tornare in danno del produttore di energia, poiché questi ha sempre diritto a ottenere il conguaglio rispetto ai prezzi di mercato, se superiori.

1.3 Con la successiva deliberazione del 28 luglio 2011, ARG/elt 103/11, l'Autorità ha determinato i prezzi minimi garantiti differenziati per fonte, valevoli fino alla fine del 2013, sulla base di uno studio dei costi di gestione degli impianti svolto dal Politecnico di Milano.

La medesima deliberazione ha, peraltro, previsto - oltre all'aggiornamento annuale dei prezzi minimi, per gli anni 2012 e 2013, in base all'indice ISTAT - anche il mantenimento di un prezzo minimo garantito di base non correlato ai costi di gestione, pari a 76,2 Euro/MWh.

1.4 In vista dell'ulteriore successivo aggiornamento dei prezzi minimi garantiti, l'Autorità ha chiesto alle associazioni dei produttori di energia elettrica i dati aggiornati sui costi relativi agli impianti di taglia piccola e media alimentati dalle diverse tipologie

di fonti rinnovabili. I dati pervenuti sono stati trasmessi al Dipartimento di energia del Politecnico di Milano, al quale la stessa Autorità ha commissionato l'elaborazione di "una proposta in ordine:

- all'analisi dei costi medi di produzione dell'energia elettrica dalle fonti idrica, eolica, solare, biomasse e biogas tramite impianti di potenza fino a 1 MW, con particolare riferimento ai costi di esercizio e di combustibile (ove presenti);
- all'analisi in relazione all'ampiezza degli scaglioni progressivi che potrebbero essere definiti al fine di garantire, per ciascuna fonte, la copertura dei costi di esercizio e dei costi di combustibile (ove presenti)" (v. Documento per la consultazione del 31 ottobre 2013, n. 486/2013/R/EFR - doc. 2 dei ricorrenti e doc. 4 dell'Autorità, p. 9).

1.5 Lo studio del Politecnico di Milano, e le proposte di modifica al sistema regolatorio, sono stati sottoposti a consultazione, con la pubblicazione del Documento per la consultazione del 31 ottobre 2013, n. 486/2013/R/EFR (doc. 2 dei ricorrenti e doc. 4 dell'Autorità).

In tale Documento, l'Autorità aveva ipotizzato di partire "dai costi di gestione delle singole tipologie e fonti, come individuati nel Rapporto del Politecnico e applicando a essi una maggiorazione pari all'8% (pari al valore della maggiorazione utilizzata ai fini della definizione dei prezzi minimi garantiti già previsti dalla deliberazione ARG/elt 103/11) necessaria al fine di tenere conto delle oscillazioni dei costi di gestione effettivi rispetto a quelli medi assunti come riferimento nel medesimo Rapporto" (doc. 2 dei ricorrenti e doc. 4 dell'Autorità, p. 10).

1.6 Espletata la consultazione, l'Autorità ha quindi adottato la deliberazione del 19 dicembre 2013, n. 618/2013/R/EFR, impugnata nel presente giudizio, recante la definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 mw per i quali è consentito l'accesso al ritiro dedicato, valevole dal 1 gennaio 2014.

La deliberazione prevede, anzitutto, l'eliminazione del prezzo minimo garantito di base correlato ai prezzi medi di mercato dell'energia elettrica nell'anno in cui viene effettuata la ridefinizione, "poiché tale prezzo non è rappresentativo dei costi di gestione" (terzo "ritenuto" della deliberazione - doc. 1 dei ricorrenti e doc. 5 dell'Autorità, p. 9).

La fissazione dei valori dei prezzi minimi garantiti viene, poi, stabilita "partendo dai costi di gestione delle singole tipologie e fonti, come individuati nel Rapporto 2013 del Politecnico e applicando a essi, fino a successiva ridefinizione, una maggiorazione pari al 10%", invece che dell'8%, come era stato ipotizzato nel documento di consultazione (così il decimo "ritenuto" della deliberazione - doc. 1 dei ricorrenti e doc. 5 dell'Autorità, p. 10). E ciò allo scopo di "accogliere parzialmente le osservazioni pervenute nel processo di consultazione relative alla maggiorazione necessaria al fine di garantire un'adeguata remunerazione e di tenere conto di possibili differenze tra i costi di gestione effettivi e quelli medi assunti come riferimento nel Rapporto 2013 del Politecnico, tenendo conto delle particolari condizioni congiunturali del momento che aumentano l'errore che si può commettere nel definire un costo medio rappresentativo" (così il nono "ritenuto" della deliberazione - doc. 1 dei ricorrenti e

doc. 5 dell'Autorità, p. 10).

1.7 Deve infine aggiungersi, per completare il quadro della disciplina del settore, che successivamente alla deliberazione n. 618/2013/R/EFR è intervenuto il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, il quale ha previsto, all'articolo 1, comma 2, che "A decorrere dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della L. 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW".

Per gli impianti rientranti nelle tipologie indicate dalla nuova previsione legislativa, l'effetto della disposizione equivale alla non applicazione di alcun prezzo minimo garantito, posto che - come sopra detto - l'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 già prevedeva, all'articolo 7, l'applicazione del prezzo zonale orario, ove più favorevole.

L'Autorità è quindi nuovamente intervenuta con la deliberazione del 17 aprile 2014, n. 179/2014/R/EFR, allo scopo di recepire la modifica normativa, ridefinendo l'ambito di applicazione dei prezzi minimi garantiti. La deliberazione ha - tra l'altro - sostituito l'articolo 7.1 della deliberazione n. 280/07 (recante l'indicazione degli impianti cui si applicano i prezzi minimi garantiti), il cui testo vigente, a seguito della modifica, è stato sopra riportato.

2. Così delineata la disciplina del settore, è possibile procedere all'esame delle doglianze articolate nel ricorso.

3. I ricorrenti affermano che i costi medi di gestione rilevati dal rapporto del Dipartimento di energia del Politecnico di Milano - posti alla base dell'intervento regolatorio dell'Autorità, ma con una maggiorazione del 10%, come evidenziato nella narrativa in fatto - sarebbero inattendibili, in quanto contraddetti dallo studio svolto dal Dipartimento di ingegneria gestionale - Energy and Strategic Group dello stesso Politecnico.

Tale affermazione non può essere condivisa, dovendosi ritenere che le conclusioni cui perviene lo studio del Dipartimento di ingegneria gestionale non smentiscano, di per sé, gli esiti del rapporto del Dipartimento di energia, e ciò per due ordini di ragioni.

3.1 Sotto un primo profilo, il Dipartimento di energia ha elaborato i costi medi di gestione degli impianti anche sulla base della valutazione dei dati forniti all'Autorità dalle associazioni di categoria dei produttori, tra le quali anche la stessa Assorinnovabili (già APER); tali dati sono stati, però, confrontati con quelli reperiti autonomamente dal Dipartimento e con la letteratura nazionale e internazionale.

Lo studio del Dipartimento di ingegneria gestionale reca, invece, l'espressa avvertenza, nella nota metodologica posta in apertura, che "la presente valutazione è stata redatta basandosi interamente su dati forniti da assoRinnovabili senza

procedere ad una investigazione indipendente. Resta inoltre inteso che qualunque utilizzo delle valutazioni espresse nel presente documento è di competenza esclusiva di Assorinnovabili, che se ne assume la piena responsabilità" (v. doc. 5 dei ricorrenti - p. 2).

3.2 Sotto altro profilo, strettamente connesso con il precedente, deve rilevarsi che dalla lettura del rapporto del Dipartimento di energia risulta che il relativo studio ha inteso determinare i costi medi riferibili a una gestione efficiente, come emerge chiaramente dalle conclusioni del rapporto. Ivi si evidenzia che le rilevanti differenze riscontrabili tra gli impianti per ciò che attiene alla localizzazione, alle modalità di gestione e alla disponibilità della fonte primaria "hanno una forte influenza sui costi di generazione che in molti casi causano incrementi di costo considerevoli rispetto alle situazioni più favorevoli". Al riguardo, si afferma peraltro che "i costi minimi riportati nel presente rapporto non sono da attribuire a situazioni eccezionali legate a condizioni estremamente favorevoli, ma sono solo la conseguenza di scelte di localizzazione e di investimento oculate e di buone pratiche di gestione; gli impianti che presentano i più bassi costi di generazione sono quindi da considerarsi un campione rappresentativo nel panorama italiano e pertanto si ritiene che analoghi risultati siano effettivamente conseguibili a livello generalizzato" (v. p. 76 del rapporto - doc. 6 dell'Autorità e doc. 4 dei ricorrenti).

Lo studio del Dipartimento di ingegneria gestionale analizza, invece, i dati forniti da Assorinnovabili. Deve, quindi, concludersi che tale secondo studio abbia inteso semplicemente determinare i costi medi effettivi degli specifici impianti esaminati, e non invece i costi medi, determinati anche mediante investigazione indipendente, riferibili a una gestione efficiente.

3.3 D'altro canto, non può essere ritenuta di per sé irragionevole o ingiustamente penalizzante la scelta, operata dall'Autorità, di assumere i costi medi di gestione determinati dal Dipartimento di energia quale base della determinazione regolatoria, peraltro - come detto nella narrativa in fatto - con l'incremento del 10%, proprio allo scopo di tenere conto del possibile scostamento dei costi effettivi rispetto ai costi medi, nonché di colmare il margine di errore attribuibile alle particolari condizioni congiunturali.

Ciò in quanto i prezzi minimi garantiti assolvono alla finalità d'interesse pubblico - tale da giustificare la copertura del relativo onere mediante la componente A3 della tariffa elettrica - di assicurare la sopravvivenza degli impianti, laddove questa non sia garantita dall'applicazione dei prezzi di mercato. E deve, al riguardo, tenersi presente che, come già rilevato dalla Sezione, gli interventi regolatori basati sulla copertura dei costi dei gestori operano correttamente con riferimento a costi standard, calcolati sulla base di criteri di efficienza, e non possono invece tradursi in un mero e automatico riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti, poiché il sistema regolatorio è rivolto a premiare l'efficienza della gestione, evitando che errori, sprechi ed altre inefficienze gestionali siano poste a carico dell'utenza attraverso i meccanismi tariffari (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1274; Id. 26 marzo 2014, n. 779).

4. I ricorrenti allegano poi, per dimostrare la ritenuta inattendibilità del rapporto del Dipartimento di energia del Politecnico di Milano, la circostanza che lo studio non

avrebbe preso in considerazione tutta una serie di costi.

In particolare, a p. 12 del ricorso si afferma che non sarebbero stati presi in considerazione i seguenti costi:

"- vigilanza e controllo (gran parte degli impianti eolici e fotovoltaici prevede sistemi di allarme e videosorveglianza);

- costi amministrativi, quali costi del personale, viaggi e trasferte, oneri Gse, consulenze tecniche e legali, trasmissione e rete dati, altre verifiche tecniche e gestione scada, contratto di telecontrollo della cabina elettrica;

- accantonamenti annuali al fine di fronteggiare spese di manutenzione straordinaria e smantellamento a fine vita dell'impianto;

- spese di assicurazione, previste in misura fortemente sottostimata.

- oneri tributari, dovuti al pagamento dell'ICI e dell'IMU;

- oneri per l'acquisizione del diritto di superficie (in particolare per gli impianti fotovoltaici);

- oneri di ripristino del sito (decommissioning e bonifica) al termine della vita utile dell'impianto e i costi connessi al mantenimento del deflusso minimo vitale e di smaltimento dei rifiuti, questi ultimi relativi alla gestione degli impianti idroelettrici".

A p. 14 del ricorso si evidenzia, poi, che lo studio del Dipartimento di energia gestionale del Politecnico avrebbe invece preso in considerazione, per gli impianti idroelettrici, "anche le seguenti ineliminabili voci di costo (pag. 33):

- costi di assicurazione;

- accantonamenti per il ripristino a fine impianto;

- costi per imposte, sia Ires ed Irap che Imu;

- spese amministrative (contabilità, rapporti con il Gse, ecc.);

- canone di concessione di derivazione idroelettrica;

- oneri di compensazione;

- altri oneri".

4.1 Rileva al riguardo il Collegio che, secondo quanto risulta dal Documento per la consultazione n. 486/2013/R/EFR, i dati contenuti nel rapporto del Dipartimento di energia del Politecnico "evidenziano i puri costi di produzione distinti fra costi di investimento e costi di gestione (costi di combustibile, ove presenti, e costi operativi) al netto di eventuali costi di remunerazione del capitale investito" (doc. 2 dei ricorrenti e doc. 4 dell'Autorità, pp. 9 e 10). Indicazione, questa, che appare coerente con la

finalità propria dei prezzi minimi garantiti di assicurare la sopravvivenza degli impianti.

Deve poi tenersi presente che lo studio del Dipartimento di energia del Politecnico riporta i dati forniti dalle diverse associazioni di categoria dei produttori, con indicazione anche della diversa articolazione delle voci di costo rappresentate da ciascuna associazione (ad esempio, i dati forniti da Assorinnovabili-APER con riferimento al settore idroelettrico sono riportati a p. 66 del Rapporto - doc. 6 dell'Autorità e doc. 4 dei ricorrenti).

Per ciascuna fonte, vengono poi specificate le voci di costo prese in considerazione nel rapporto ai fini della determinazione dei costi medi di gestione. Ad esempio, con riferimento al settore idroelettrico sono state prese in considerazione le voci: investimento, personale, manutenzione, assicurazione, canoni, IMU (v. p. 69 del Rapporto - doc. 6 dell'Autorità e doc. 4 dei ricorrenti).

4.2 Ciò posto, ritiene il Collegio che l'attendibilità delle scelte tecniche operate ai fini della determinazione dei prezzi minimi garantiti non sia infirmata dalle considerazioni svolte dai ricorrenti. E ciò sulla base dei seguenti rilievi:

(i) alcune voci di costo indicate nel ricorso come mancanti risultano, invece, espressamente prese in considerazione dal rapporto del Dipartimento di energia del Politecnico, ossia: "personale", "manutenzione", "canoni" e "IMU", mentre per la voce "assicurazione" risulta del tutto indimostrata l'affermazione dei ricorrenti in merito all'insufficienza degli importi indicati nel rapporto; per tale parte, le censure proposte risultano, quindi, palesemente infondate;

(ii) l'elencazione delle voci di costo ritenute carenti, contenuta a p. 12 del ricorso, non è del tutto congruente con le voci di costo indicate nel rapporto del Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico, riportate in parte a p. 14 del ricorso, e ritenute quale valido riferimento dai ricorrenti; ad esempio, gli oneri per IRES e IRAP sono indicati solo a p. 14 e non invece a p. 12, con la conseguenza che l'allegazione della necessità specifica di prevedere tali oneri risulta intrinsecamente contraddittoria e, quindi, di per sé inammissibile;

(iii) più in generale, deve osservarsi che lo studio del Dipartimento di energia del Politecnico risulta aver preso in considerazione voci aventi apparentemente una portata descrittiva più ampia rispetto a quelle, più specifiche, indicate dai ricorrenti; questi ultimi avrebbero, quindi, dovuto dimostrare, al fine di comprovare l'inattendibilità dei prezzi minimi garantiti stabiliti nella deliberazione impugnata:

- che le voci di costo indicate nel ricorso non siano effettivamente riconducibili a nessuna delle voci indicate nello studio preso a parametro dall'Autorità, nonostante l'articolazione dei costi individuati da Assorinnovabili sia stata espressamente riportata nell'apposita tabella inserita nel corpo dello studio;

- che tali costi omessi avrebbero dovuto essere effettivamente presi in considerazione quali reali costi riferibili a una gestione efficiente;

- che l'errore nella determinazione dei costi di gestione, derivante dalle asserite omissioni, sia tale da infirmare, rendendole complessivamente inattendibili, le scelte

tecniche operate dalla deliberazione impugnata, nel senso che (a) l'omissione non possa essere ricondotta all'ordinario margine di opinabilità proprio delle valutazioni economiche (in questo caso, delle valutazioni inerenti alla selezione dei costi riconducibili alla categoria "costi operativi"); e che, inoltre, (b) tale eventuale errore non possa ritenersi neppure compensato dalla maggiorazione del 10% espressamente prevista quale correttivo dalla deliberazione dell'Autorità.

Tali dimostrazioni non sono state, tuttavia, fornite, poiché i ricorrenti si sono limitati alle generiche elencazioni sopra riportate. E anche lo studio del Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico, che essi hanno prodotto agli atti del giudizio, si limita a compiere una propria valutazione dei dati di costo forniti da Assorinnovabili, ma non consente di stabilire le ragioni in base alle quali siano state prese in considerazione, ai fini della determinazione dei costi operativi, le specifiche voci ivi indicate, né permette di stabilire che rapporto esista esattamente tra tali voci e quelle riportate nello studio del Dipartimento di energia.

Al riguardo deve, pertanto, farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte tecniche compiute dall'Autorità sono censurabili esclusivamente ove contrastanti con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica, mentre la mera opinabilità della determinazione assunta, sul piano del metodo e del procedimento seguito, non consente di per sé al giudice amministrativo - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - di sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Autorità (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041 e Id., 2 maggio 2012, n. 2521).

4.3 In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto, la censura deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondata.

5. I ricorrenti affermano, infine, che l'illogicità e la manifesta ingiustizia della deliberazione impugnata deriverebbe dalla circostanza che i nuovi prezzi minimi garantiti non sarebbero stati determinati in aumento rispetto alla regolazione precedente, come finora sempre avvenuto.

5.1 La censura non può essere accolta, poiché la deliberazione impugnata reca una puntuale e ragionevole motivazione della diminuzione dei valori dei prezzi minimi garantiti.

In particolare, la deliberazione risponde al dichiarato intento di "completare l'allineamento dei prezzi minimi garantiti ai costi effettivi di gestione differenziati per fonte, portando a compimento il percorso già avviato con la deliberazione 280/07 e parzialmente sviluppato con la deliberazione ARG7elt 103/11" (così il primo "ritenuto" - doc. 1 dei ricorrenti e doc. 5 dell'Autorità, pp. 8 e 9).

Coerentemente con tale impostazione, le premesse della delibera evidenziano espressamente che "le variazioni dei prezzi minimi garantiti, rispetto a quelli attualmente vigenti, non sono unicamente imputabili alle variazioni dei costi di gestione nel frattempo intervenute ma anche - e soprattutto - al completo allineamento ai costi effettivi di gestione" (così l'ultimo "considerato", secondo periodo - doc. 1 dei ricorrenti e doc. 5 dell'Autorità, p. 8).

In tale prospettiva si colloca la scelta di eliminare il prezzo minimo garantito di base, in quanto non rappresentativo dei costi di gestione. Scelta rispetto alla quale l'Autorità manifesta, peraltro, la piena consapevolezza che "da ciò consegue che i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti, per alcune fonti e scaglioni, siano inferiori rispetto a quelli oggi vigenti, essendo questi ultimi allineati al prezzo medio di mercato dell'energia elettrica di tre anni fa e non ai costi di gestione" (terzo "ritenuto" - doc. 1 dei ricorrenti e doc. 5 dell'Autorità, p. 9).

Le scelte tecniche operate dall'Autorità resistono quindi, anche sotto questo profilo, al sindacato del giudice amministrativo, perché - in coerenza con il paradigma elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - risultano "rispondenti a criteri logici, introdotti sulla base di una complessa istruttoria, con la finalità di evitare inefficienze e sovra-costi del sistema, che sarebbero in contrasto con la finalità istituzionale dell'Autorità di promuovere l'efficienza del sistema e la tutela degli utenti e dei consumatori" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153).

6. In definitiva, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti e gli intervenienti ad adiuvandum al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida:

- nel complessivo importo di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e oneri per spese generali, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro;

- in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e oneri per spese generali, per ciascuno degli intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, EstensoreAutorità Numero